



Provincia Autonoma di Trento

DIPARTIMENTO	ATTIVITÀ ECONOMICHE
SERVIZIO	IMPIANTI A FUNE

A TUTTI I CONCESSIONARI DI
IMPIANTI MONOFUNE

AI TECNICI RESPONSABILI

ALLE DITTE COSTRUTTRICI

L O R O S E D I

Trento. - 8 NOV. 1988

Prot. N. 3116 C-50

Oggetto: Funivie monofune a serraggio fisso.
Rete di protezione antistante pedane
di partenza e di arrivo nelle stazioni.

ma anche per A.A. (vedi testo)

CIRCOLARE N. 12/88

Quando all'estremità verso la linea delle pedane di partenza e di arrivo nelle stazioni il terreno si presenta a strapiombo, ovvero degradante con notevole pendenza, devono essere installate a tali estremità idonee protezioni, costituite da reti di robustezza adeguata o da sistemi equivalenti, per attenuare le conseguenze di eventuali cadute dei viaggiatori.

Le protezioni devono avere larghezza pari almeno a quella delle pedane e devono estendersi fino ad una lunghezza in metri pari ad almeno $5 \cdot v$ dal centro pedana, (ove v = massima velocità di esercizio in m/s), devono essere posizionate ad un'altezza compresa tra un minimo di 1 m sino ad un massimo di 3 m al di sotto della parte inferiore del veicolo carico, compatibilmente con la necessità di impedire l'impigliamento delle punte degli sci.

La distanza delle reti dal terreno deve risultare almeno pari alla metà dell'altezza di caduta.

Le reti devono essere dimensionate per il doppio del carico utile nominale del veicolo e realizzate in materiale non soggetto al deterioramento dei raggi ultravioletti; la struttura portante delle stesse non deve inoltre presentare parti pericolose all'urto o contundenti.

Nel caso che una delle due pedane non sia utilizzata dai viaggiatori ed il terreno abbia le caratteristiche di cui sopra, va comunque installata la protezione, avente larghezza pari a quella della pedana medesima, ma con lunghezza pari almeno a 3 m.

Nel caso non ricorra l'obbligo dell'installazione di reti di protezione, devono comunque essere eliminati spuntoni di roccia riaffiorante, massi o altri ostacoli costituenti pericolo per i viaggiatori eventualmente caduti.

Infine i cartelli monitori (tipo UNI) che invitano i viaggiatori ad aprire l'elemento mobile del veicolo predisponendosi a scendere, devono essere ubicati all'inizio della protezione; i cartelli che invitano i viaggiatori in partenza a chiudere l'elemento mobile devono essere disposti al termine della pedana e ripetuti al termine della protezione.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per le seggiovie ad ammassamento temporaneo dei veicoli, per quanto compatibile con la normativa specifica vigente.

Si dispone infine che, alle disposizioni riportate nella presente circolare, venga data applicazione su tutti gli impianti da sottoporre a collaudo funzionale prima della prossima stagione invernale (impianti di nuova costruzione o soggetti a revisione periodica generale); per tutti gli altri impianti in esercizio sarà cura del Tecnico Responsabile stabilire la necessità ed i relativi tempi di intervento, fissando peraltro, quale termine per l'adeguamento, il 30 novembre 1989.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- dott. ing. Umberto Groff -



UG/cm